



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3068 del 2010, proposto da:

- Salvatore Sigismondo e Angelo Alfredo Hoces Sanchez, rappresentati e difesi dall'Avv. Cosimo Palazzo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 3;

contro

- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento Prot. Emers. Revoca 97/2010 del 22 ottobre 2010, notificato il 9 novembre 2010, con il quale la Prefettura ha annullato il contratto di soggiorno sottoscritto il 6 luglio 2010 tra i due ricorrenti e finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque

connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, secondo un determinato filone giurisprudenziale, cui il Collegio intende prestare adesione, il reato commesso dal ricorrente Angelo Alfredo Hoces Sanchez – ex art. 14, comma 5 ter, del T. U. n. 286/98, ossia l'indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato – non potrebbe essere ricompreso né nello spettro applicativo di cui all'art. 380 c.p.p., né in quello di cui all'art. 381 c.p.p., con la conseguente non ostatività di una condanna per tale fattispecie;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l'obbligo di riesame del provvedimento medesimo.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per l'esame del merito della presente controversia la prima udienza di ottobre 2012, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)